



**COPIA**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**NUMERO 48 DEL 28-09-2012**

**Oggetto: DETERMINAZIONE IN VIA DEFINITIVA, DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2012.**

L'anno duemiladodici il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 21:30, presso questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Consiglieri Comunali risultano presenti n. 11 e assenti n. 2:

<b>MURRAS ALEANDRO</b>	<b>P</b>	<b>CAGNACCI BARBARA</b>	<b>P</b>
<b>BRACCINI FRANCESCA</b>	<b>P</b>	<b>MORI MASSIMO</b>	<b>A</b>
<b>LANZINI TIZIANO</b>	<b>A</b>	<b>PAOLI MARIA CRISTINA</b>	<b>P</b>
<b>TANTURLI STEFANO</b>	<b>P</b>	<b>CORSINOVI TIBERIO</b>	<b>P</b>
<b>FINETTI GIOVANNA</b>	<b>P</b>	<b>GORI PIER-PAOLO</b>	<b>P</b>
<b>GRATELLI GINO</b>	<b>P</b>	<b>FOCONI PIERA</b>	<b>P</b>
<b>PINI STEFANIA</b>	<b>P</b>		

Risultano presenti i seguenti assessori esterni:

<b>TACCONI LUIGI</b>	<b>A</b>
<b>PINI SERENA</b>	<b>P</b>

Assume la presidenza MURRAS ALEANDRO in qualità di SINDACO con la partecipazione del Segretario Comunale DOTT.SSA AVETA PAOLA.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



Il Sindaco propone al Consiglio di discutere congiuntamente i punti 4-6-7 all'ordine del giorno, in considerazione del fatto che le delibere sono funzionali al Riequilibrio di Bilancio. Prosegue dicendo che da una verifica fatta sul fondo di perequazione dell'IMU è stato appurato che entreranno 15.000 euro in meno, altri 10.000 in meno di trasferimenti statali, poi ci sarà il taglio della spending review (ulteriori 15.000 euro). Purtroppo prima o poi a causa di questi ulteriori tagli sarà necessario tagliare i servizi. C'è da restituire un prestito alla Regione Toscana di 30.000 euro. Nel nostro Comune ormai da tempo non ci sono più spese "superflue" o sprechi quello che potevamo tagliare abbiamo tagliato. L'esempio più classico è il capitolo relativo alla promozione territoriale, per organizzare le varie feste, compreso la Festa di Settembre abbiamo utilizzato i soldi degli sponsor.

Con questa forte diminuzione di entrate non abbiamo potuto far altro che garantire i servizi indispensabili e gli interventi improcrastinabili.

Potevamo eliminare la spesa relativa all'incarico per la revisione del regolamento urbanistico (20.000 euro) ma non è una spesa comprimibile, potrebbero arrivare soldi dalla Regione Toscana e noi dobbiamo pertanto prevedere la nostra quota di compartecipazione. Potevamo ridurre le spese per l'ampliamento dei cimiteri ma ormai siamo quasi all'emergenza. Abbiamo dovuto aumentare l'IMU dagli attuali 4,5 (prima casa), 8,6 (secondo case affittate) 9,6 (secondo case sfitte e produttivi) a rispettivamente 4,8, 8,9 e 9,9: è stata una scelta dolorosa ma necessaria.

Interviene il Consigliere di minoranza Tiberio Corsinovi: sono indignato e preoccupato rispetto alla manovra statale, ormai i bilanci sono predisposti in chiave ricattatoria, mi chiedo se non sarebbe meglio per l'Amministrazione comunale prevedere le aliquote al minimo perché i cittadini non ce la fanno più, anche se questo può in ipotesi comportare il disavanzo economico e finanziario del Comune di Londa. E' contrario a questoennesimo tartassamento del cittadino. Direi che sarebbe il caso di farlo anche rischiando di farsi commissariare. Il Sindaco potrebbe dimettersi come forma di protesta estrema.

Interviene il Consigliere di maggioranza Stefano Tanturli: sono d'accordo con il consigliere Corsinovi, lo invito però a chiedere ai sindaci del suo partito di fare altrettanto, così è troppo comodo e strumentale.

Interviene il Capogruppo di minoranza Maria Cristina Paoli: dichiarazione di voto contrario.

Interviene il Capogruppo di maggioranza Giovanna Finetti: la maggioranza deve fare alcune scelte anche se scomode. Condivido il contenuto della protesta del Consigliere Corsinovi ma la Giunta deve fare delle scelte dolorose ma necessarie. Esprimo voto favorevole a nome del gruppo consiliare al quale appartengo, ma non a cuor leggero.

Il Sindaco: abbiamo tagliato tutto quello che si poteva tagliare senza incidere sui servizi alla persona, abbiamo raschiato il fondo del barile, ormai purtroppo siamo a lottare per la sopravvivenza del comune e dei servizi per i cittadini, dobbiamo cimentarci nelle nuove sfide dei servizi associati, del futuro del nostro Ente. Ricordo che purtroppo tutto questo non è avvenuto a caso, forti responsabilità le ha il Governo Berlusconi che ha ridotto l'economia della nostra nazione ad un colabrodo. Ricordo che noi Sindaci e Amministratori abbiamo fatto anche iniziative eclatanti per denunciare i tagli continui alle finanze degli Enti Locali, e ricordo anche che Voi ci dicevate che eravamo dei veilletari. La proposta di Corsinovi non solo è veilletaria ma è anche irresponsabile amministrativamente, avete fatto il danno e poi vorreste che noi



gettassimo il cappello per aria. No cari consiglieri di Innovalonda, questo non è il momento del tanto peggio tanto meglio, è il momento di rimboccarsi le maniche per salvare l'Italia dal baratro in cui voi e i vostri dirigenti l'avete affondata. E' il momento della responsabilità per la salvaguardia del bene comune. Certo continueremo le nostre battaglie per salvaguardare i piccoli comuni e i servizi dei cittadini, per ottenere giustizia sociale, per dare le stesse opportunità di partenza a tutti, spero di trovarvi nella nostra strada, ma ho paura che da voi non ci sia altro da aspettarsi che demagogia.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATA** la propria precedente deliberazione n. 40 del 23.07.2012, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2012" con la quale veniva stabilita la misura delle aliquote e detrazioni per l'anno 2012;

**DATO ATTO**, alla luce di un'analisi più approfondita del gettito della nuova imposta raffrontando anche i dati della prima rata in acconto, nonché per ulteriori esigenze di Bilancio riscontrate in sede di verifica del permanere degli equilibri di Bilancio, che occorre apportare un ulteriore aumento delle aliquote già deliberate con la deliberazione sopra-citata;

**RITENUTO**, pertanto di riproporre qui di seguito il testo della deliberazione con le modifiche alle aliquote come segue:

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, da un aumento dello 0,2% ad un aumento dello 0,23 rispetto alla tariffa base;
- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, da un aumento dello 0,05% ad un aumento dello 0,08% rispetto alla tariffa base prevista per tale tipologia di immobili;
- aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, da un aumento dello 0,1% ad un aumento dello 0,13% rispetto alla tariffa base;

**DATO ATTO** che la scadenza per deliberare le aliquote e detrazioni I.M.U. è fissata al 31.10.2012 in quanto l'originaria scadenza al 30.09.2012 in virtù dell'art. 13 comma 12-bis del DL 201/2011 può ritenersi implicitamente abrogata in quanto la stessa viene a coincidere con l'ordinaria scadenza per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2012 al 31.10.2012;

**VISTO** l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni nella Legge 22.12.2011, n. 214 istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

**VISTE** le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

**VISTE** le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012, convertito nella Legge 26.04.2012, n. 44;;

**VISTE** altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;



**VISTO** altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

**RICHIAMATI** in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l'aliquota applicata ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. La predetta detrazione è maggiorata, per ciascuno degli anni 2012 e 2013, dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

**VISTO** il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 in data odierna e variato onde adeguarlo alle linee guida elaborate dal M.E.F. con deliberazione all'o.d.g. dell'odierna seduta del Consiglio comunale;

**ESAMINATA** altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;



**RICHIAMATO** inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**VISTO** l'art. 29, comma 16 *quater*, del D.L. 216/2011, convertito con modificazioni dalla L. 14/2012, il quale ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012 al 30/06/2012 ed il successivo D.M. 2.08.2012 con il quale il suindicato termine é stato ulteriormente prorogato al 31.10.2012;

**VISTO** altresì l'art. 13, comma 12 *bis*, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4 del D.L. 16/2012, il quale:

- consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;
- stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria, nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

**RICHIAMATO** il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta, alla modifica dell'aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i terreni;

**DATO ATTO CHE:**

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Londa in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;
- a norma dell'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall'elenco dei comuni italiani dell'ISTAT, tra i quali rientra il Comune di LONDA;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa, fino al 01/12/2012, esclusivamente a mezzo modello F24, da ciascun comune per gli immobili ubicati sul territorio del comune stesso; a decorrere da predetta data il versamento può eseguirsi anche con bollettino postale, secondo modalità da stabilire;



- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 18 giugno (cadendo il giorno 16 di sabato) ed il 17 dicembre (cadendo il giorno 16 di domenica), di cui la prima, per l'anno 2012, calcolata in misura pari al 50% dell'imposta determinata con le aliquote di legge e la seconda pari al saldo tra l'imposta dovuta impiegando le aliquote e le detrazioni definitive stabilite dallo Stato e dal Comune per l'intero anno e l'acconto versato ed, esclusivamente per l'abitazione principale e le relative pertinenze, anche, in maniera facoltativa, in 3 rate, di cui le prime 2 (scadenti il 18 giugno ed il 17 settembre) pari a 1/3 dell'imposta determinata con l'aliquota e la detrazione di legge e l'ultima a saldo, calcolata in base all'imposta annuale determinata con le aliquote e detrazioni definitive stabilite dallo Stato e dal Comune;
- è comunque riservata allo Stato una quota dell'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo ed delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, l'aliquota di base. Tale quota è calcolata senza tenere conto delle detrazioni previste dall'art. 13 citato e delle detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Comune;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- in base all'art. 4, comma 12 *quinquies*, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;
- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata e l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, D.L. 201/2011);
- alle fattispecie sopra indicate, secondo l'interpretazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare n. 3DF del 18/05/2012, non si applica la quota statale del tributo;

**CONSIDERATO** che:

- le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle assegnate al Comune di Londa, subiscono nell'anno 2012 una notevole riduzione, dovuta ai tagli previsti dall'art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall'art. 2 del D.Lgs 23/2011;



- a seguito dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria i contribuenti non sono più tenuti al pagamento dell'IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e delle relative addizionali, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 23/2011;
- per effetto del disposto dell'art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011 il Comune subisce un'ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per effetto del maggior gettito dell'imposta municipale propria, calcolato alle aliquote di base previste dall'art. 13 del D.L. 201/2011 e secondo le stime operate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, rispetto al gettito dell'ICI;
- in base all'art. 13, comma 12 *bis*, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, i comuni iscrivono, per il 2012, nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune;
- l'Ente può provvedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati, entro il termine del 30/10/2012 e lo Stato provvederà, con uno o più DPCM entro il 10/12/2012, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria, nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

**RITENUTO** per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di modificare le aliquote del tributo come segue:

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento dello 0,23%;
- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, aumento dello 0,08%;
- aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, aumento dello 0,13% rispetto alla tariffa base;

**RITENUTO** inoltre di non avvalersi della facoltà concessa dalla Legge di incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011;

**DATO ATTO** che la scadenza per deliberare le aliquote e detrazioni I.M.U. è fissata al 31.10.2012 in quanto l'originaria scadenza al 30.09.2012 in virtù dell'art. 13 comma 12-bis del DL 201/2011 può ritenersi implicitamente abrogata in quanto la stessa viene a coincidere con l'ordinaria scadenza per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2012 al 31.10.2012;

**CONSIDERATO** che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso



in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

**VISTA** la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

**CONSIDERATO** che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare;

**ACQUISITI** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**CON VOTI** favorevoli N. 7, contrari N. 4 (Foconi, Gori, Corsinovi, Paoli), astenuti N. 0;

## **DELIBERA**

- 1) **DI MODIFICARE** le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012, stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011, come segue:
  - aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento dello 0,23% rispetto alla tariffa base;
  - aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, aumento dello 0,08% rispetto alla tariffa base prevista per tale tipologia di immobili;
  - aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, aumento dello 0,13% rispetto alla tariffa base;
  
- 2) **DI PREVEDERE** per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze:
  - una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200.00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; si precisa che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
  - la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata, per ciascuno degli anni 2012 e 2013 di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.
  - di stabilire che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, nonché la detrazione, calcolata in proporzione alla quota posseduta, si applicano anche al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta assegnatario della casa



**COMUNE DI LONDA**

PROVINCIA DI FIRENZE

coniugale. Tale agevolazione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale iscritto al catasto (usufrutto) su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

- 3) **DI NON AVVALERSI** della facoltà di incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011;
- 4) **DI DARE ATTO** che, a norma dell'art. 13, comma 12 *bis* del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012 e del D.M. 2.08.2012, che ha prorogato al 31.10.2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2012, l'Ente potrà provvedere alla modifica delle aliquote deliberate e della detrazione prevista per l'abitazione principale per l'anno 2012 entro il termine del 31.10.2012, in deroga alle disposizioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;
- 5) **DI TRASMETTERE**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.

Dopodiché

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con il seguente esito della votazione separata:

N. 7 voti favorevoli, n. 4 contrari (Foconi, Gori, Corsinovi, Paoli), astenuti N. 0;

### **DELIBERA**

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.



Pareri espressi ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto:

**DETERMINAZIONE IN VIA DEFINITIVA, DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2012.**

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio competente, vista la proposta di deliberazione in oggetto, esprime il proprio **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità tecnica dell'atto, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Londa, li 19-09-12

**Il Responsabile del Servizio**  
**f.to DOTT. FONTANI MORENO**

---

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Finanziari, vista la proposta di deliberazione in oggetto, esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità contabile dell'atto, ai sensi dell'art.49, primo comma, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000.

Londa, li 19-09-12

**Il Responsabile del Servizio**  
**Affari Generali e Finanziari**  
**f.to DOTT. FONTANI MORENO**



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**Il Sindaco**  
f.to **MURRAS ALEANDRO**

**Il Segretario Comunale**  
f.to **DOTT.SSA AVETA PAOLA**

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi come prescritto nell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 (n. \_\_\_\_\_ del registro delle pubblicazioni).

Londa, li

**Il Segretario Comunale**  
f.to **DOTT. FONTANI**  
**MORENO**

---

### **ATTESTATO DI CONFORMITÀ**

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Londa, li

**Il Segretario Comunale**  
**DOTT. FONTANI MORENO**

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, in quanto sono trascorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione e non sono state presentate opposizioni.

Londa, li

**Il Segretario Comunale**  
f.to **DOTT.SSA AVETA PAOLA**